

## **Allegato A - Procedimento per la concessione del contributo**

1. Il termine di avvio del procedimento di concessione dei contributi è stabilito con decreto del dirigente del settore Affari istituzionali e delle autonomie locali della direzione Affari legislativi, giuridici ed istituzionali. L'adozione del decreto di avvio del procedimento è subordinata al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché al rispetto delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta regionale in materia.
2. Il comune beneficiario del contributo deve possedere, alla data di avvio del procedimento, i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 82 della l.r. 68/2011. L'accertamento dei requisiti è effettuato sulla base degli atti trasmessi ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della l.r. 68/2011, compresi i provvedimenti di attuazione richiamati dallo statuto che prevedono un termine certo di esercizio, e degli statuti pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana alla data dell'avvio del procedimento.
3. La struttura regionale competente provvede a individuare i comuni potenzialmente beneficiari del contributo, secondo le modalità stabilite dall'articolo 82, comma 2, della l.r. 68/2011. Nell'individuazione dei comuni potenzialmente beneficiari del contributo di cui all'articolo 82, comma 2, della l.r. 68/2011:
  - a) si considerano in questa fase anche i comuni derivanti da fusione inclusi nella graduatoria;
  - b) i comuni di Capraia Isola e di Isola del Giglio per effetto dell'articolo 82, comma 1, della l.r. 68/2011, si considerano solo se rientranti tra i comuni di cui al comma 2 dell'articolo medesimo;
  - c) sono esclusi successivamente da questo elenco i comuni con popolazione pari o superiore a 5.000 abitanti, avuto riguardo alla popolazione risultante dalla graduatoria del disaggio di cui all'articolo 80 della l.r. 68/2011.
5. Se dagli atti non risultano sussistenti i requisiti di ammissibilità, la struttura regionale competente comunica, entro venti giorni successivi alla data di avvio del procedimento, al comune interessato i motivi di inammissibilità, assegnando un termine non superiore a quindici giorni per trasmettere la documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti.
6. Decorso il termine assegnato, la struttura regionale competente non ammette a contributo i comuni che risultano non avere inviato la documentazione, o che l'hanno inviata oltre il termine, o che hanno inviato documentazione insufficiente a comprovare, alla data dell'avvio del procedimento, il completo raggiungimento dei requisiti di ammissibilità.
7. La struttura regionale competente non ammette a contributo il comune che per effetto delle attività di verifica di effettività, di cui all'articolo 91 della l.r. 68/2011, risulta non possedere i requisiti di cui all'articolo 82, comma 1, della legge regionale medesima. La funzione può nuovamente essere considerata nel procedimento a seguito di successiva verifica positiva di effettività da effettuarsi con le modalità e nei termini stabiliti dalla deliberazione di cui all'articolo 91, comma 2, della l.r.68/2011.
8. Se sussistono le condizioni e i requisiti previsti dall'articolo 82 della l.r. n. 68/2011 e quelli previsti dalla presente deliberazione, con decreto del dirigente della struttura regionale competente, da adottarsi entro quindici giorni dal termine ultimo assegnato ai comuni a norma del punto 5, si provvede:
  - a) a determinare le risorse da assegnare ad ogni singolo comune ammissibile al contributo, nella misura stabilita dall'articolo 82, comma 2, lettere c) e c bis) della l.r. 68/2011; nel calcolo è previsto che ai comuni derivanti da fusione, nei casi previsti dall'articolo 65 della

l.r. 68/2011 e dalle leggi regionali di fusione, sia assegnato un contributo pari al multiplo della somma attribuibile a ogni singolo comune in ragione del numero dei comuni originari da considerare;

- b) alla concessione dei contributi;
- c) a motivare la non ammissibilità a contributo.